REGOLAMENTO N. 918/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1967

relativo alle misure particolari concernenti la vendita a prezzo ridotto del burro giacente negli ammassi privati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], e in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'attuale situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di considerevoli giacenze costituite in seguito ad interventi effettuati in applicazione dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 13/64/CEE ;

Considerando che gli sbocchi sul mercato mondiale sono attualmente limitati e che in conseguenza le possibilità di esportazione del burro sono molto ridotte ;

Considerando che, per il burro immagazzinato in seguito ad acquisti effettuati da un organismo di intervento, è possibile prevedere uno smaltimento a condizioni particolari, determinate in base ad una procedura comunitaria ; che, per contro, per il burro proveniente dagli ammassi privati la regolamentazione comunitaria non contiene disposizioni atte a far fronte alla situazione attuale dei mercati ;

Considerando che la presenza negli ammassi privati di considerevoli giacenze di burro, che potrebbero non essere interamente smaltite prima della fine della campagna lattiero-casearia in corso, rischia di ostacolare il buon funzionamento del regime degli interventi istituito dal regolamento n. 13/64/CEE, in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei principi di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento n. 62/64/CEE [2] ; che in particolare il mantenimento di tali giacenze per un periodo troppo prolungato potrebbe nuocere alla qualità di tale burro e pregiudicare pertanto la sua posizione concorrenziale sul mercato ;

Considerando che, per la situazione eccezionalmente preoccupante del mercato del burro, conviene prevedere misure derogatorie atte a promuovere lo smaltimento accelerato del burro giacente negli ammassi privati che è stato oggetto delle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 13/64/CEE ;

Considerando che lo smaltimento di tali giacenze può essere incoraggiato con la creazione di possibilità di vendita a prezzo ridotto che consentirebbero di accrescere il consumo del burro, rendendone possibile l'acquisto, sottoforma di burro o di burro fuso, a un maggior numero di consumatori ; che sussiste inoltre una possibilità di smaltimento supplementare nella fornitura di burro a prezzo ridotto a determinate industrie che esportano prodotti trasformati verso i paesi terzi ; che è quindi opportuno prevedere disposizioni che consentano di attribuire agli Stati membri la facoltà di concedere aiuti per la fusione del burro e perché venga messo a disposizione di determinate collettività di consumatori e di industrie trasformatrici burro d'ammasso a prezzo ridotto ;

Considerando che queste diverse operazioni devono essere effettuate sotto controllo, affinché il prodotto uscito dall'ammasso non sia sviato dalla sua destinazione ; che conviene, a tal fine, prevedere condizioni atte a garantire un trattamento di questi prodotti diverso da quello del burro immesso sul mercato a condizioni normali ;

Considerando che, per quanto riguarda la vendita alle industrie trasformatrici, occorre assicurare che la trasformazione in un altro Stato membro di burro venduto a prezzo ridotto sia sottoposta alle stesse garanzie prescritte per lo Stato membro venditore ; che, a questo scopo, conviene di non permettere l'introduzione del suddetto burro se non nel territorio di un altro Stato membro che abbia accettato le condizioni relative a tali garanzie ;

Considerando che le modalità di applicazione delle presenti disposizioni, in particolare i quantitativi e le condizioni di vendita, potranno essere determinate solo in base ai casi particolari che si presenteranno ; che è quindi opportuno prevedere, per la concessione di ciascuna autorizzazione, una procedura comunitaria ;

Considerando che l'osservanza delle diverse condizioni e il necessario coordinamento delle misure che gli Stati membri intendono adottare implicano che la Commissione venga informata di dette misure e possa valutarne la fondatezza ;

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
[2] GU n. 92 del 10. 6. 1964, pag. 1412/64.

Considerando che conviene determinare la durata di tale autorizzazione tenendo conto del tempo necessario all'attuazione delle misure previste, nonché della data stabilita per l'entrata in applicazione del regime dei prezzi comuni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE, ad adottare, fino al 31 marzo 1968 ed alle condizioni definite dal presente regolamento, misure particolari per il burro prodotto durante la campagna lattiero-casearia 1967/1968 che sia stato oggetto di aiuti, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento n. 13/64/CEE.

Articolo 2

Le misure di cui all'articolo 1 devono essere attuate sottoforma di aiuti concessi in uno o più dei seguenti casi :

a) fusione del burro e immissione sul mercato a prezzo ridotto del prodotto ottenuto ;

b) mettere a disposizione di alcune collettività di consumatori, in particolare per opere di beneficenza, burro a prezzo ridotto ;

c) vendita ad alcune industrie di trasformazione di burro a prezzo ridotto.

Articolo 3

Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 2, lettere a) e b), gli Stati membri provvedono a che il burro od il prodotto che proviene dalla fusione del burro

— sia nettamente differenziato, in tutte le fasi di commercializzazione, dal burro e dal burro fuso smaltiti in condizioni normali,

— sia destinato esclusivamente al consumo diretto e immediato,

— non sia trasformato né mescolato ad altri prodotti,

— non sia esportato.

Articolo 4

Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 2, lettera c), l'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni :

a) il burro deve essere trasformato sul territorio dello Stato membro richiedente ;

b) fino alla sua trasformazione, il burro deve trovarsi nel suo imballaggio d'origine ;

c) il prodotto che proviene dalla trasformazione del burro deve essere esportato verso i paesi terzi nel termine dei tre mesi successivi al mese nel corso del quale la vendita di cui all'articolo 2, lettera c), è stata effettuata ;

d) il burro incorporato in un prodotto trasformato non deve costituire oggetto di nessuna restituzione all'esportazione ;

e) dall'uscita dall'ammasso e fino all'esportazione, il prodotto deve essere messo sotto controllo doganale o sottoposto a un regime di controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 5

In deroga all'articolo 4, lettera a), l'autorizzazione di cui all'articolo 1 può prevedere, su domanda di uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, che la trasformazione venga effettuata sul territorio di tale Stato membro richiedente.

In questo caso, l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 4, lettere da b) ad e), è assicurata dallo Stato membro nel quale il prodotto viene trasformato.

Articolo 6

L'osservanza delle condizioni contemplate dall'articolo 4 è assicurata mediante un sistema di controllo determinato in base alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento n. 13/64/CEE.

Il sistema di controllo prevede in particolare la costituzione di cauzioni.

Articolo 7

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 riguarda in particolare i quantitativi, le condizioni di vendita, l'ammontare dell'aiuto, le condizioni di fusione, l'imballaggio e il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alla loro domanda di autorizzazione, le misure che intendono adottare e l'elenco delle collettività di consumatori interessate.

Articolo 9

Gli Stati membri che intendono avvalersi delle disposizioni del presente regolamento adottano in tempo utile tutti i provvedimenti necessari alla sua applicazione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 28 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 919/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1967

che modifica il regolamento n. 635/67/CEE che determina le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 1° ottobre 1967

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, primo periodo,

Considerando che le restituzioni applicabili nel settore della carne suina sono state fissate con il regolamento n. 635/67/CEE della Commissione, del 27 settembre 1967, che determina le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 1° ottobre 1967 [2] ;

Considerando che, nel constatare i prezzi praticati all'esportazione per i prodotti della sottovoce di tariffa ex 16.02 B II a) I aa) dell'allegato al regolamento summenzionato, risulta che questi ultimi prezzi sono diminuiti di 3 u.c./100 kg ; che è opportuno tenerne conto per determinare la differenza fra i più favorevoli prezzi all'importazione nei paesi terzi tradizionalmente importatori ed i prezzi sul mercato della Comunità ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento n. 635/67/CEE, le indicazioni della sottovoce ex 16.02 B II a) 1 aa) sono sostituite dalle indicazioni riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 28 novembre 1967.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
[2] GU n. 235 del 29. 9. 1967, pag. 19.